



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020

PIANO DI SVILUPPO LOCALE MONTEFELTRO SVILUPPO

BANDO MISURA 19.2.6.4 b) SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE **Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese**

Obiettivi: Rafforzare la capacità di attrazione del territorio del GAL Montefeltro, sostenere il sistema delle PMI, la competitività, l'innovazione, la sostenibilità ambientale, ampliare offerta dei servizi e migliorare la qualità della vita delle comunità locali, nell'ambito dei Progetti Integrati Locali (PIL).

Destinatari del bando: Microimprese e piccole imprese.

Annualità: 2018

Dotazione finanziaria assegnata: € 200.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 02/04/2019

Responsabile di misura: Ing. Erika Bartolucci

Tel. 0722-317599 – **Indirizzo mail:** info@montefeltro-leader.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente.....</i>	<i>7</i>
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	<i>7</i>
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	<i>8</i>
5.2 Tipologia dell'intervento.....	8
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti.....</i>	<i>8</i>
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	9
5.3.1 <i>Spese ammissibili.....</i>	<i>9</i>
5.3.2 <i>Spese non ammissibili.....</i>	<i>10</i>
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....	10
5.4.1 <i>Entità e regime dell'aiuto</i>	<i>10</i>
5.5 Selezione delle domande di sostegno	11
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	<i>11</i>
5.5.2 <i>Formazione della graduatoria.....</i>	<i>12</i>
6. Fase di ammissibilità	13
6.1 Presentazione della domanda di sostegno.....	13
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande.....</i>	<i>13</i>
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande.....</i>	<i>13</i>
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda.....</i>	<i>13</i>
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa.....</i>	<i>15</i>
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	16
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	<i>16</i>
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	<i>17</i>
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità.....</i>	<i>17</i>
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	<i>18</i>
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	<i>18</i>
7 Fase di realizzazione e pagamento.....	18
7.1 Variazioni progettuali	18
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale.....</i>	<i>19</i>
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante.....</i>	<i>19</i>
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande.....</i>	<i>20</i>

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	20
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	21
7.3.1 <i>Presentazione delle domande.....</i>	<i>21</i>
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande.....</i>	<i>21</i>
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	21
7.5 Domanda di pagamento di saldo	21
7.5.1 <i>Presentazione delle domande.....</i>	<i>21</i>
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande.....</i>	<i>22</i>
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	<i>23</i>
7.6 Impegni dei beneficiari.....	23
7.6.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.</i>	<i>24</i>
7.7 Controlli e sanzioni.....	25
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	25
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	25
7.10 Disposizioni generali	26

Allegati:

Allegato 1 – Dichiarazione De minimis;

Allegato 2 – Scheda di autovalutazione;

Allegato 3 – Dichiarazione liberatoria del fornitore;

Allegato 4 - Dichiarazione Completamento Lavori (Saldo);

Allegato 5 – Dichiarazione per la verifica di impresa in difficoltà.

1. Definizioni

ACCORDO DI COOPERAZIONE: Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei Comuni che intendono partecipare al Progetto Integrato Locale, sotto forma di scrittura privata contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione del progetto integrato locale e dell'eventuale contenzioso.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CAPOFILA: Soggetto pubblico (Comune) che rappresenta i partecipanti al PIL e unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL, individuato dall'Accordo di Cooperazione. Il capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione della proposta progettuale nei tempi previsti.

CANTIERABILITA': sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento di presentazione della domanda d'aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'impresa da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMISSIONE DI RIESAME: Organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Montefeltro ai fini del riesame della domanda a seguito di presentazione di memorie scritte da parte del richiedente.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: Commissione istituita per la valutazione dei progetti pervenuti a valere sull'avviso ed appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Montefeltro.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA): organo collegiale decisionale del GAL a cui è affidata la gestione del Piano di Sviluppo Locale.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del GAL Montefeltro con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere **dal giorno successivo la presentazione della domanda** di sostegno.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:

- abbiano diversa Partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.

GAL: Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montefeltro Sviluppo è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, denominata MONTEFELTRO SVILUPPO SCARL. La Società ha per oggetto lo sviluppo locale del territorio rurale del Montefeltro tramite l'approccio Leader, avvalendosi, in via prioritaria ma non esclusiva, del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A tal fine la società assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e la responsabilità di un Gruppo di Azione Locale, così come definito dai Regolamenti (CE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze²:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PARTNER: Soggetto giuridico coinvolto nel PIL mediante sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione, che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza e/o usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione della proposta progettuale.

PICCOLA IMPRESA: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE (PIL): Progetto presentato dal Soggetto Capofila, completo delle informazioni richieste dalla DGR n. 217 del 13.3.2017 (e ss. mm. ii.): Delimitazione del territorio del PIL; Diagnosi dell'Area (Descrizione del territorio; Analisi dei punti di forza e debolezza; Fabbisogni scaturiti dalla SWOT); Strategia del PIL (scelta dei fabbisogni; obiettivi da raggiungere: scelta e misurazione, possibili azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi); Piano di azione del PIL (interventi scelti a sostegno della strategia,

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

piano degli indicatori, Piano Finanziario) e relativo GANTT; Governance del PIL (direzione strategica; gestione operativa, comunicazione dei risultati).

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SOGGETTI PARTECIPANTI: Tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di cooperazione o che, pur non avendo ancora sottoscritto l'accordo di cooperazione (ad esempio i privati) nel momento della presentazione della domanda di sostegno, sono stati individuati dal Soggetto promotore quali soggetti disponibili a partecipare concretamente alla realizzazione del PIL.

SOGGETTO PROMOTORE: Raggruppamento dei Comuni aderenti al PIL, che individuano il **Comune Capofila** del PIL.

2. Obiettivi e finalità

L'obiettivo principale della presente misura è di promuovere la competitività e l'innovazione delle piccole e medie imprese, ampliare l'offerta dei servizi presenti sul territorio per turisti e residenti, migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Inoltre, ponendosi nell'ambito della implementazione dello strumento PIL, obiettivo collaterale è di sostenere le forme di aggregazione tra Comuni, per dar luogo ad una maggiore efficacia alle politiche per il miglioramento della qualità della vita, della qualità ed innovatività dei servizi, della rigenerazione urbana.

La misura risponde ai seguenti **"Obiettivi specifici"**:

Obiettivo specifico 1

Valorizzazione integrata del patrimonio culturale e ambientale dell'area.

Obiettivo specifico 2

Aumento della competitività del territorio.

Può quindi ricondursi ai seguenti **"Ambiti della strategia di intervento"**:

SA1 Nuovi usi

Riattivare patrimonio architettonico, ambientale abbandonato o sottoutilizzato presente sul territorio.

SA2 Nuovi servizi

Aumentare e migliorare la fruizione dell'offerta culturale, turistica e sociale del Montefeltro, anche attraverso l'innovazione e le applicazioni ICT.

3. Ambito territoriale

La presente sottomisura si applica all'intero territorio di operatività del GAL Montefeltro e interessato dall'attuazione del PSL, comprendente i seguenti Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino: Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoletto, Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino, Isola del Piano, Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano e Piobbico.

Tuttavia, si precisa che, essendo il presente bando destinato ai PIL (Progetti Integrati Locali) che si costituiranno sul predetto territorio in adesione al bando relativo alla Misura 19.2.16.7 sub A):

- la domanda di sostegno potrà essere proposta da soggetti che esercitano/eserciteranno la propria attività produttiva nel territorio del PIL in cui il Soggetto richiedente si trova;
- il progetto proposto dovrà essere coerente e rispondente alle finalità del PIL che si è costituito sul territorio in cui il Soggetto richiedente si trova; il progetto cioè deve risultare attinente alle motivazioni del PIL e connesso con i bisogni locali emersi dall'analisi di contesto relativa al PIL e funzionali al conseguimento degli obiettivi del PIL stesso.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad **€ 200.000,00**.

Tale dotazione potrà essere incrementata da risorse residue derivanti da economie relative ai bandi delle misure previste per i Progetti Integrati Locali (PIL), nel rispetto delle dotazioni massime per ogni PIL e della dotazione complessiva assegnata ai PIL.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da **imprese del settore turistico** come definite dalla L.R. 17 novembre 2014, n. 29; **Piccole e Micro imprese non agricole** definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, già attive o che intendano attivarsi nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli interventi.

Potrà essere presentata domanda d'aiuto anche da imprese di nuova costituzione. Queste **al momento di presentazione della domanda devono essere già titolari di partita IVA. Le nuove imprese dovranno in ogni caso iscriversi alla competente Camera di Commercio ed aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima della conclusione dell'investimento. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in occasione della presentazione della richiesta di saldo.**

Lo stesso soggetto potrà presentare un'unica candidatura per il presente bando e per una sola tipologia di intervento, rispetto quelle indicate al successivo punto 5.2 "Tipologia dell'intervento".

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (*cfr. Definizioni*);
- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (**Fascicolo Aziendale**);
- 3) ubicata nel **territorio del PIL di riferimento** o che intendente realizzare gli investimenti collegabili al piano aziendale proposto, nel territorio di operatività del PIL di riferimento (avere sede operativa - relativamente alla nuova attività - nel territorio del PIL di riferimento);
- 4) avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura (vincolo di inalienabilità di cinque anni e di destinazione d'uso di dieci anni).

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) concessione: il richiedente dovrà produrre l'atto con il quale viene individuata la durata del rapporto, con l'amministrazione concedente, durata adeguata a coprire il periodo del vincolo indicato nel bando;
- d) contratto di affitto scritto e registrato prima della presentazione della domanda di sostegno. Il richiedente deve produrre l'autorizzazione all'investimento e alla riscossione del contributo, resa dall'affittuario ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 se non già espressamente contenuta nel titolo di possesso.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente deve produrre l'autorizzazione all'investimento e alla riscossione del contributo, resa dai comproprietari ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 se non già espressamente contenuta nel titolo di possesso.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Nel caso di investimenti su fabbricati e/o terreni condotti in affitto, qualora non già previsto nel contratto, è necessario il consenso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione dell'investimento.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- A. contenere un **piano aziendale**, redatto compilando le sezioni dedicate e previste all'interno dell'applicativo SIAR, nel quale venga riportata la descrizione generale del progetto che si intende realizzare, le finalità, i servizi offerti, il mercato di riferimento, l'impatto in termini occupazionali ecc. e che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- B. essere coerente con le **finalità del PIL cui ha aderito**; il progetto deve risultare attinente alle motivazioni del PIL e connesso con i bisogni locali emersi dall'analisi di contesto relativa al PIL e funzionali al conseguimento degli obiettivi del PIL stesso.
- C. raggiungere un **punteggio minimo di accesso pari a 50** espresso come somma dei punteggi relativi ai criteri di cui al punto 5.5.1;
- D. prevedere interventi localizzati nel **territorio del PIL di riferimento** (avere sede legale e operativa - relativamente alla nuova attività - nel territorio del PIL di riferimento);
- E. Non essere stati finanziati per lo stesso progetto nel bando 19.2.6.4 b) Azione 2 pubblicato fuori PIL o, se in graduatoria ma non finanziato, rinunciare, in caso di finanziamento del presente bando, alla domanda presentata fuori PIL.

5.2 Tipologia dell'intervento

L'Azione sostiene investimenti strutturali finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese in grado di fornire i seguenti servizi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore:

- a) **Servizi di guida ed informazione** finalizzati alla fruibilità di musei, beni culturali e spazi espositivi, tramite la presenza di personale specializzato in grado di garantire l'apertura dei beni e fornire le informazioni necessarie, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;
- b) **Servizi di guida ed accompagnamento** nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali rilevati a livello nazionale o locale, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;
- c) **Servizi di digitalizzazione e informatizzazione** dedicati ai beni storici, culturali, naturali e paesaggistici per una migliore conoscenza del patrimonio dell'area di interesse e come supporto alle attività di guida ed informazione;
- d) **Servizi per allestimenti** di esposizioni e performances nelle arti teatrali, visive, musicali, ecc;
- e) **Servizi sociali e assistenziali** come le attività di riabilitazione e integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e soggetti con disabilità, ma anche ad altri soggetti con situazione di svantaggio;
- f) **Servizi educativi e didattici** per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione;
- g) **Servizi innovativi** inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Si considerano spese ammissibili e rencontabili, se strettamente funzionali alla realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili i seguenti investimenti:

1. Opere:

- **Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti** riconducibili ad interventi di restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia ed altre forme di intervento ad esclusione della straordinaria ed ordinaria manutenzione dei fabbricati, da destinare alle attività sopra indicate.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Sono ammessi anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

- **Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici** (termico – idrosanitario – elettrico etc.) anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
- **Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne.**

2. **Acquisto di dotazioni strumentali** (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

3. **Spese generali** funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate (compresi gli studi di fattibilità e la progettazione esecutiva).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le **Spese generali**. Esse comprendono:

- a) onorari per la relazione tecnico economica e per la redazione del piano aziendale;
- b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica);
- c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al punto 1) del precedente paragrafo e sono riconosciute fino ad un **massimo del 10%**, calcolato sull'importo degli stessi interventi, al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata al paragrafo 5.4.1.

Nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente gli acquisti di cui al punto 2) del precedente paragrafo, tra le spese generali si considereranno ammissibili gli onorari di cui al precedente punto a) nella misura massima del **3%** calcolato sull'importo degli stessi interventi, al netto dell'IVA.

Nel caso di investimenti fissi le spese, in relazione alla tipologia delle opere, sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, vigente al momento della presentazione della domanda e consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionali Lavori Pubblici.

Per le lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta specifica analisi del prezzo, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario⁵.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della

⁵ "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

In tal senso si precisa che qualora al momento di presentazione della domanda si disponga già di titoli abilitativi da cui deriva l'immediata cantierabilità dell'intervento (SCIA, CIL, CILA, etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno;

- b) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi e delle aree esterne etc.), dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c) per quanto riguarda l'acquisto delle dotazioni strumentali (arredi, attrezzature e strumenti), dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato "ID Domanda" e "misura PSL" e nel caso di attrezzature anche il numero di matricola (o il numero seriale).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato (cfr. Definizioni).

Inoltre non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) costruzione di nuovi edifici;
- c) Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) spese per lavori in economia;
- e) spese per interventi su strade interpoderali;
- f) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- g) spese per acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- h) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- i) spese per acquisto di posateria e stoviglie;
- j) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- k) spese per investimenti, anche parziali quali anticipazioni e/o caparre, avviati anteriormente alla data successiva alla presentazione della domanda;
- l) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- m) spese per investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- n) spese per investimenti allocati in territori non rientranti nel territorio di operatività del GAL;
- o) spese per interessi passivi;
- p) spese bancarie e legali;
- q) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- r) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1. Entità e regime dell'aiuto

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **35.000 euro**.

Il **tasso d'aiuto** previsto è pari al:

- **50%** sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
- **40%** del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie ed ammesse a finanziamento.

In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal **regime «de minimis»** di cui al Reg.

(UE) N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352.

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013”.

Ai sensi della DGR n. 24 del 18 gennaio 2016 è necessario compilare i modelli “tipo” di dichiarazione sostitutiva contenuti nell'Allegato C della succitata delibera (**All. n. 1**).

Si precisa che, come previsto dai punti 100 e 104 degli “Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo”, il cumulo con altri aiuti è possibile, compresi gli aiuti in “de minimis”, sia se riguardano costi ammissibili diversi sia che si faccia riferimento agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, fino al raggiungimento dell'intensità di aiuto applicabile. Pertanto è consentita l'ammissibilità di investimenti per i quali è stato già concesso un aiuto pubblico da parte di altro Ente, e conseguentemente sarà concesso il proprio sostegno fino alla concorrenza dell'aiuto applicabile.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:

Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese	
TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO
A. Caratteristiche del richiedente	20%
B. Capacità di generazione di nuova occupazione	30%
C. Qualità dell'intervento proposto e sostenibilità del piano aziendale	30%
D. Coinvolgimento degli attori locali	20%
TOTALE	100%

A. Caratteristiche del richiedente	Punt
- Il richiedente è un/una giovane imprenditore/imprenditrice con titolo di studio universitario e provvisto di esperienza nel settore	1
- Il richiedente è un/una giovane imprenditore/imprenditrice con titolo di studio superiore e provvisto di esperienza nel settore	0,6
- Il richiedente è un/una giovane imprenditore/imprenditrice provvisto di titolo di studio superiore o universitario	0,3
- Altre tipologie di richiedenti	0

In caso di società o forme associative tra imprese il requisito dovrà essere posseduto dalla maggioranza dei soci/amministratori.

B. Capacità del progetto di generare occupazione	Punti
- Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell'investimento, l'occupazione di almeno due nuove unità full time.	1
- Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell'investimento, l'occupazione di almeno una nuova unità full time ed una unità part-time	0,5
- Altri progetti	0

Per le imprese non ancora costituite saranno computati ai fini dell'incremento occupazionale anche il titolare di impresa individuale o il socio/i effettivamente impegnato/i in azienda.

Si precisa che a tal fine si terrà conto dell'iscrizione e del versamento dei contributi obbligatori.

C. Qualità dell'intervento proposto e sostenibilità del piano aziendale	Punti
- Elevata	1
- Buona	0,7
- Sufficiente	0,4
- Altro	0

La qualità dell'intervento sarà valutata in base ai seguenti elementi:

- capacità delle operazioni di soddisfare i fabbisogni individuati;
- grado di innovazione dell'azione (operazione) proposta in relazione a nuovi servizi o nuovi metodi e modalità di gestione;
- creazione e implementazione di azioni di cooperazione intese come creazione di reti tra gli operatori e come definizione di rapporti stabili tra gli stessi;
- capacità di integrazione e coerenza con le politiche settoriali e dimostrazione del valore aggiunto dell'azione proposta;
- qualificazione degli operatori coinvolti nei servizi;
- sostenibilità economico finanziaria del piano aziendale.

D. Coinvolgimento degli attori locali	Punti
- Presenza di una convenzione o accordo sottoscritto tra l'azienda richiedente e le amministrazioni comunali o altri Enti pubblici, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, in cui sono indicate le modalità di integrazione in ambito locale del nuovo servizio, anche tenendo conto dell'offerta privata	1
- Condivisione, tramite manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni comunali o altri Enti Pubblici, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, della necessità in ambito locale del nuovo servizio, anche tenendo conto dell'offerta privata	0,5
- Nessuna condivisione da parte delle amministrazioni locali	0

5.5.2 Formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 50**.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno, nonchè posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. **Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente.**

In base alle modalità indicate al paragrafo 5.5.1 del bando Misura 19.2.16.7 A) "Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD – Selezione dei Progetti Integrati Locali (PIL)" le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista per ciascun PIL a cui il richiedente ha aderito in sede di presentazione della domanda di sostegno, in relazione alla dotazione finanziaria del presente bando.

A parità di punteggio ottenuto finale saranno valutati, nell'ordine in cui si trovano:

- intervento di costo complessivo più elevato;
- richiedente più giovane; nel caso di società si farà riferimento all'età media degli amministratori.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

Ciascun richiedente può presentare **una sola domanda di sostegno**.

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁶.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

http://siar.regione.marche.it mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'Autorità di Gestione regionale.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **08/02/2019 fino alle ore 13,00 del giorno 02/04/2018**, che costituisce termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata tramite SIAR, in formato digitale PDF non modificabile, la seguente documentazione a pena di inammissibilità della domanda stessa:

- a) **Relazione tecnica**, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze;
- b) **Relazione tecnica – economica**, firmata dal professionista di competenza, contenente la **giustificazione della scelta dei preventivi, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni** (in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso);
- c) **Computo metrico estimativo (CME)** analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, distinto per categoria di opere, firmato dal tecnico progettista redatto sulla base del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito "Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici" in vigore al momento della presentazione della domanda. Nel caso di lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta una specifica analisi del prezzo⁷. Nel caso di intervento parziale ovvero, nel caso in cui parte dell'edificio fosse destinato ad uso privato, il CME dovrà riguardare le sole superfici che verranno messe a disposizione dell'ospitalità turistica; gli eventuali costi comuni (ad esempio tetto, fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).
- d) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere firmati dal tecnico progettista in formato digitale

⁶ L. 241/90

⁷ secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario: "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. Per ogni intervento l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

- ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
- planimetrie sezioni significative e prospetti in scala che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne;
- la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti;
- l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro;
- documentazione fotografica dettagliata;
- dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Deve inoltre essere presentata, senza che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti domanda e, pertanto, potrà essere oggetto di integrazione, la seguente documentazione:

1. Autocertificazione contenente i **riferimenti** (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo richiesto, rilasciato o presentato al Comune (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.). Il permesso a costruire deve essere ottenuto e trasmesso alla sede del GAL, pena l'esclusione dell'investimento dal finanziamento, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del bando;
2. **Documentazione attestante il possesso del fabbricato** in cui viene realizzato l'investimento oggetto di cofinanziamento, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso dell'investimento realizzato. Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario o nel caso di proprietà indivisa, deve produrre l'autorizzazione all'investimento e alla riscossione del relativo contributo, resa dai comproprietari o dal proprietario, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, se non già espressamente contenuta nel titolo di possesso;
3. **Numero 3 (tre) preventivi** dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate per l'acquisto di arredi e delle attrezzature, datati, timbrati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Se il preventivo prescelto non è quello con il prezzo più basso, è necessario produrre una **relazione tecnico/economica** illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
Nel caso di completamento/implementazione di attrezzature già nella disponibilità del richiedente è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In caso di almeno un preventivo rispondente alle caratteristiche richieste è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad esempio: 2 preventivi mancanti, preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro, mancanza della relazione tecnico/economica ecc.).
4. **Cronoprogramma** delle attività;
5. **Documentazione fotografica** attestante lo stato dei luoghi;
6. Documentazione inerente l'attribuzione dei criteri di priorità;
7. **Curriculum vitae del/i proponente/i l'iniziativa con evidenziate le esperienze maturate nel settore di intervento;**
8. **Scheda di autovalutazione (All. 2);**
9. **Computo metrico e disegni progettuali** devono essere allegati **in formato di foglio elettronico editabile ed in formato DVG convertito in PDF;**

Per le imprese esistenti:

10. **Dichiarazione relativa al regime "de minimis"** di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 – **All. n.1** del presente bando o scaricabile da SIAR;
11. **Dichiarazione per la verifica di impresa in difficoltà (All. 5);**

12. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici o che, in caso contrario, nel caso in cui si sia verificato il cumulo con altri aiuti (vedi paragrafo 5.4.1), non è stata superata l'intensità di aiuto applicabile.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti dal n. 1 al n. 12, qualora non prodotta nemmeno a seguito di richiesta di integrazione, potrà determinare l'inammissibilità totale o parziale della domanda.

Tutta la suddetta documentazione deve essere sottoscritta e allegata alla domanda tramite SIAR, in formato PDF non modificabile.

Si rammenta che una volta avviato l'investimento è necessario documentare con fotografie tutte le opere edili non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione. La documentazione fotografica dovrà essere esibita al GAL, in occasione degli accertamenti finali o di eventuali stati di avanzamento lavori. La mancata presentazione di detta documentazione comporta l'esclusione dalla liquidazione finale di tutto o parte dell'investimento non visibile.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"⁸.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici del GAL Montefeltro nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;

⁸ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare all'ufficio istruttore del GAL le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata⁹.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹⁰.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli, desumibili da altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti (banche dati o anagrafiche di altri enti).

I controlli amministrativi sono inoltre volti a verificare il possesso dei requisiti del soggetto, dell'impresa e del progetto per l'accesso ai benefici di cui alla sottomisura 19.2.6.4 b) Az.2 del PSL Montefeltro Sviluppo ed a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare la **verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti**

⁹ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

¹⁰ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con decreto del 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

proposti.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del prezzo delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici ovvero analisi dei prezzi.

b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di mezzi di trasporto e/o di dotazioni strumentali quali: arredi/attrezzature/segnalatica etc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o attraverso perizia giurata da parte di un tecnico competente in materia.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 dichiarati e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelli futuri che rappresenteranno un impegno ai fini del riconoscimento del punteggio (incremento occupazionale).

Il mantenimento dei requisiti sarà verificato in sede di presentazione della domanda di saldo.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda o nel caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli eventuali investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. par. 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla Commissione di riesame delle domande presso il GAL Montefeltro, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al GAL e saranno esaminate dalla Commissione di riesame delle domande del GAL nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, la Commissione di valutazione predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista per ciascun PIL a cui il richiedente ha aderito in sede di presentazione della domanda, in relazione alla dotazione finanziaria del presente bando, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art.4.

La graduatoria è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Montefeltro.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

La graduatoria è pubblicata sul sito a www.montefeltro-leader.it.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi sarà inviata la relativa comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a mezzo PEC.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione via PEC al soggetto richiedente;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione via PEC al soggetto richiedente.

7 Fase di realizzazione e pagamento

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Successivamente all'approvazione della graduatoria, il beneficiario può presentare non più di **una richiesta** di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1) modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato;
- 2) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate e/o del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (esempio opere edili di recupero dei fabbricati, realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici – sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne), una singola dotazione strumentale (esempio, arredi, attrezzature, etc.);
- 3) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 4) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 5) cambio del beneficiario o del rappresentante legale.

Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (esempio: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, etc.) alle seguenti condizioni:

- che non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale;
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è obbligatoria la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹¹).

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Accanto ai dati identificativi del richiedente, la domanda di variante deve contenere la seguente documentazione:

- a) **Relazione**, nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, come riportato nel sistema SIAR;
- b) **Quadro di confronto** tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) **Prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione**, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

Alla domanda di variante deve inoltre essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR in formato digitale PDF non modificabile:

- d) **Elaborati tecnici** di variante:
 - **Relazione tecnica di variante**;
 - **Eventuali disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di variazione, debitamente quotati, redatti alle scale adeguate per una esatta e compiuta individuazione dei lavori da realizzare, recanti i riferimenti alle specifiche voci del Computo metrico estimativo;
 - **Computo metrico estimativo analitico di variante** completo dei codici di riferimento delle voci

¹¹ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

di spesa, redatto in base al prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, vigente al momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario regionale dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi;

- Per l'acquisto di beni (arredi e attrezzature) non compresi nelle voci del prezzario regionale vigente dovranno essere prodotti n. 3 preventivi di spesa datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, accertata l'impossibilità di reperire preventivi di più fornitori, è necessario che nella relazione tecnica sia motivata, specificata e giustificata la scelta effettuata.
- **Quadro economico di variante** contenente l'importo complessivo delle opere da realizzare e le relative somme a disposizione dell'amministrazione.

Gli elaborati sopra elencati debbono essere firmati dal tecnico progettista.

Eventuali ulteriori elaborati necessari per la completezza del **progetto di variante** ai sensi di legge, non andranno allegati alla domanda, ma conservati dal beneficiario.

- e) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo di variante rilasciato e/o presentato al comune, (permesso di costruire scia, cil, cila, ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.

Il Computo metrico e disegni progettuali dovranno essere anche allegati **in formato di foglio elettronico editabile ed in formato DVG convertito in PDF.**

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 60 giorni** ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei non finanziati per carenza di risorse.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità il GAL invierà comunicazione con le motivazioni e con indicazione del termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame indirizzate alla Commissione di Riesame del GAL.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **"adeguamenti tecnici"**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA, CIL e CILA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve

comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Sono “**modifiche progettuali non sostanziali**” le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA, CIL e CILA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica del materiale per la pavimentazione;
- B. modifiche/aggiornamento della versione della dotazione strumentale (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- C. modifiche agli impianti tecnologici;
- D. altezza dei rivestimenti – variazione del materiale infissi;
- E. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;
- F. modifica dei tracciati relativi alla sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne etc.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L’anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- **garanzia fidejussoria** stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell’importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell’aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte dell’Amministrazione competente.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all’importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall’aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Non è prevista l’erogazione di acconti su SAL.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it> entro e non oltre **mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità** e contenere:

- a) **Elaborati tecnico-contabili** di fine lavori, che individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:
 - **Relazione sul conto finale**, che descriva puntualmente l’andamento dei lavori fino alla loro conclusione;
 - **Documentazione fotografica**, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione (demolizioni, sottofondi, drenaggi, ecc.);

- **Contabilità finale dei lavori** redatta in forma analitica, compreso il libretto delle misure corredato da disegni contabili, completa dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatta in base al prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, vigente al momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario regionale dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi. Nel caso di interventi che riguardino opere finanziabili in parte, la contabilità dovrà evidenziare chiaramente le quantità ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni, dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);
 - **Certificato di ultimazione dei lavori**, contenente tutte le informazioni sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e finite in ogni loro parte;
 - **Certificato di agibilità** degli immobili oggetto di intervento, rilasciato dai competenti organi comunali;
- b) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici o che, in caso contrario, nel caso in cui si sia verificato il cumulo con altri aiuti (vedi paragrafo 5.4.1), non è stata superata l'intensità di aiuto applicabile;
- c) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal fornitore che le dotazioni strumentali sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (All. 3);
- d) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Direttore dei Lavori, redatto secondo lo schema allegato al bando (All. 4) contenente l'attestazione:
- che le opere finanziate sono completate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Sottomisura 19.2.6.4.b az.2 del PSL GAL Montefeltro sviluppo 2014/20;
 - che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali, paesaggistici e relative autorizzazioni);
- e) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, contenente l'attestazione del mantenimento/variazione dei criteri riconosciuti in fase di domanda, in caso di variazione motivare allegando eventuale documentazione a supporto;
- f) **Fatture** e relativo D.D.T, o altro documento contabile avente forza probante equivalente. Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato (ID domanda e Misura PSL), in difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa. Nel caso di attrezzature devono recare anche il numero seriale o di matricola;
- g) **Copia dei documenti contabili** dei pagamenti effettuati mediante il conto corrente dedicato:
- **Bonifici / Riba**: copia dei pagamenti eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "internet banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - **Deleghe F24** (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento.

Tutta la suddetta documentazione deve essere allegata alla domanda tramite SIAR, in formato digitale PDF non modificabile. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente dal dichiarante o dai tecnici abilitati, secondo le singole competenze.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;

- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
- la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento. Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

7.5.3. Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **24 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità, in linea con il cronoprogramma indicato nell'attuazione dei PIL.

Fatte salve le cause di forza maggiore è possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di 6 mesi, se compatibile con l'attuazione dei PIL.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. relazione dal quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo;
 - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi.
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto;
2. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale¹²;

¹² Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

3. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo come previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale;
4. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità, salvo l'eventuale proroga autorizzata;
5. conservare a disposizione degli uffici del GAL, della Regione Marche, della Commissione Europea, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
8. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. par. 7.6.1);
9. diventare titolare di un conto corrente dedicato, bancario o postale, per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo; tale conto deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- 2) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

b) entro la data di presentazione della domanda di saldo e comunque entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

I format pubblicitari definiti dalla società di comunicazione saranno adottati con atto dell'Autorità di Gestione Regionale.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata). In caso di subentro di uno o più giovani imprenditori in un'azienda agricola preesistente, devono essere rispettate le condizioni di cui al citato art. 71; in particolare, deve essere rispettato l'onere del vincolo di destinazione degli investimenti cofinanziati che aveva realizzato il cedente

7.7 Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014¹³, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con D.G.R. n.1669/2018 "PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, e con successivo atto della GR in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare alla Commissione del GAL memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i richiedenti che, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte del GAL "Montefeltro Sviluppo soc. cons. a r. l." o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità di seguito esplicitate.

Il Responsabile della Protezione sarà indicato il GAL.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è info@montefeltro-leader.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere/saranno comunicati ad AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017);

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, i richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

¹³ Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

Il richiedente ha l'obbligo di fornire i dati personali. In mancanza di tali dati personali non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il responsabile del trattamento è il Presidente/legale rappresentante del predetto GAL in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR "Montefeltro Sviluppo" presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

7.10 Disposizioni generali

Il presente bando verrà pubblicato, in forma integrale, sul sito web del GAL Montefeltro all'indirizzo www.montefeltro-leader.it, sul sito della Regione Marche all'indirizzo di riferimento dell'agricoltura, presso gli albi pretori delle Unioni Montane socie del GAL e trasmesso, tramite PEC, ai Comuni ricadenti nell'area LEADER di riferimento. Inoltre sarà inviato ai soggetti partner (soci privati del GAL Montefeltro) aventi rilevanza pubblica o associativa.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al GAL Montefeltro, Via Manzoni n.25 – 61049 Urbania (PU) tel. 0722 317599, fax 0722 317739 e-mail: info@montefeltro-leader.it - posta certificata: montefeltrosvilupposcarl@pec.it nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale/ PSR Marche 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché le disposizioni previste da AGEA per la presentazione delle domande e alla relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alle Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi.

Urbania, 09/01/2019

Il Presidente del GAL
Montefeltro Sviluppo s.c. a r.l
Bruno Capanna